



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 aprile 2015
(OR. en)

8194/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0077 (NLE)**

UD 89

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa a un regime di transito comune e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA
sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA
sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda
gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione
relativa a un regime di transito comune e alla convenzione relativa
alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito¹ (la "convenzione relativa ad un regime comune di transito") conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 15 bis.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera² (la "convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci") conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 11 *bis*,
- (3) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di tali comitati congiunti per quanto riguarda le decisioni di invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di tali comitati misti dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

² GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di tale comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 3

Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA

del

**sul transito comune con riguardo all'invito rivolto
 all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire
 alla convenzione relativa ad un regime comune di transito**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito³
("la convenzione"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

³ GU UE L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 15 bis della convenzione relativa a un regime di transito comune, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° giugno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente*

ALLEGATO II

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA

del

**sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
con riguardo all'invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire
alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

¹ GU UE L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) Gli scambi di merci con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11 bis della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° giugno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

*Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente*
